C I T T À D I T O R I N O

PROPOSTA DI MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2015

OGGETTO: ESPULSIONE DAL TERRITORIO COMUNALE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI CERTIFICATO SANITARIO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il T.U.E.L., all'articolo 50 comma 4, prevede: "il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge". L'interpretazione letterale di questa norma sembra condurre alla conclusione della permanenza della competenza del Sindaco per gli atti ad esso attribuiti dalla legge quale "autorità sanitaria locale";
- nello stesso senso depongono gli articoli 50 comma 3 (il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia) e 107 comma 5 (che fa salvi gli articoli 50 comma 3 e 54 dall'applicazione della norma che impone di intendere le varie norme che attribuiscono ad organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti);
- se pertanto si può ritenere la competenza dei dirigenti o funzionari per le attività sicuramente gestionali, quali l'adozione di atti autorizzatori o assimilati (ad esempio per un caso in cui non vi è alcuna disposizione positiva di legge o di regolamento che assegni al sindaco quale ufficiale di governo o quale autorità sanitaria locale lo specifico potere di emettere le autorizzazioni sanitarie ex articolo 2 della Legge 283/1962: Cassazione, III Sezione Penale, sentenza 5592 in data 14 maggio 1998), deve essere ritenuta ancora sussistente la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria ai casi in cui esista specifica espressa previsione di legge o ad atti di tipo ordinatorio, con cui si stabiliscano obblighi e restrizioni, svincolati da un procedimento ordinario;

CONSIDERATO CHE

- a Torino il numero di venditori abusivi che alimentano gli introiti e i traffici della criminalità organizzata ha da anni superato il livello di guardia;
- anche le Autorità Comunali dovrebbero impegnarsi nella lotta contro la clandestinità anche sotto il profilo sanitario;
- in conseguenza dei poteri attribuitigli dalla legge è dovere, e non solo facoltà, del Sindaco, tutelare la Comunità di cui dovrebbe essere espressione attraverso gli strumenti di sua competenza;

IMPEGNA

Il Sindaco ad emanare un'ordinanza in cui si disponga l'allontanamento dal territorio comunale dei cittadini stranieri senza fissa dimora non in possesso di idoneo certificato sanitario.